



**DOTTORI COMMERCIALISTI  
& AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Montebelluna, 3 agosto 2016

**LEGGE SUL "DOPO DI NOI"**

FRIDA DEL DIN  
AVVOCATO

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
AREA FISCALE

MONICA CAMMALLERI  
AVVOCATO

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

DIEGO SAVIO  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

BARBARA PEGHIN  
AVVOCATO

CARLO COVINI  
AVVOCATO

MICHELA ILLESI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

SUSANNA COMARELLA  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

LAURO RONZANI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

ELENA TESSER  
AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
AREA CONTABILE

GIORGIA LEVORATO  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

IRENE BERNO  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

MARIKA BOLZONELLO  
AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU  
AREA CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VINCENZO SAVIETTO  
DOTT. - CONTROLLO DI GESTIONE

VITO PAPA  
DOTT. - MARKETING STRATEGICO

Gentili Signori,

con la presente desideriamo informarLa dell'introduzione di alcune misure fiscali / tributarie, attraverso la **Legge 22.6.2016, n. 112, c.d. Legge sul "Dopo di noi"**, al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Tali misure sono volte ad agevolare:

- la stipula di polizze di assicurazione (riconoscimento della detrazione su un importo massimo di € 750 anziché € 530);
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali in favore delle persone in esame (esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dall'imposta di bollo nonché applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);
- le erogazioni da parte di soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali (deducibilità dal reddito dell'erogatore nella maggior misura massima del 20% del reddito dichiarato ovvero di € 100.000, anziché del 10% ovvero di € 70.000).

La legge in esame è volta a migliorare l'assistenza, la cura e la protezione delle persone con disabilità grave. Ai fini in esame, l'art. 1 comma 2 specifica che:

- la disabilità grave non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;
- va fatto riferimento allo stato di disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, ai sensi del quale: *qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità*;

- la grave disabilità va accertata con le modalità di cui all'art. 4 della citata Legge n. 104/92 ai sensi del quale *“gli accertamenti ... sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ... integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”*.

Un altro requisito necessario per poter fruire delle agevolazioni è costituito dall'assenza del sostegno familiare che si realizza in mancanza di entrambi i genitori oppure quanto entrambi i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale che è rappresentata dal venir meno del sostegno familiare.

In ambito fiscale, la Legge n. 112/2016 introduce misure (ad integrazione e non in sostituzione di quanto previsto dalla normativa già vigente a favore di detti soggetti) aventi quale beneficiario un disabile grave senza sostegno familiare e volte ad agevolare:

- la stipula di polizze assicurative;
- la costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di ONLUS con personalità giuridica che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), n. 3 e 2-bis, D.Lgs. n. 460/97;
- le erogazioni / donazioni / altri atti a titolo gratuito effettuate da soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali.

Considerate anche le modifiche introdotte dal 2014, la detraibilità delle spese in esame può quindi essere così schematizzata: per la detrazione IRPEF 19% dei premi di assicurazione l'importo massimo ammesso è di:

- € 530 e € 750 (se a favore di disabile grave), la tipologia a cui la norma si riferisce è l'assicurazione per rischio morte/invalidità non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e l'assicurazione vita e infortuni (contratti stipulati o rinnovati dal 2000).
- € 1.219,14 per l'assicurazione per rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La Legge in esame introduce specifiche agevolazioni per consentire ai genitori di soggetti affetti da disabilità grave di “segregare” il patrimonio familiare per tutta la vita del disabile, al fine di destinare lo stesso al soddisfacimento delle esigenze del disabile attraverso l'istituzione di trust, i vincoli di destinazioni o di fondi speciali.

In particolare, l'art. 6, comma 1 dispone che, a decorrere dall'1.1.2017, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i beni e i diritti:

- conferiti in trust;
- gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter, C.c.;

- destinati a fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di ONLUS, con personalità giuridica, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), n. 3 e 2-bis, D.Lgs. n. 460/97;
- istituiti a favore delle persone con disabilità grave, come sopra definite (ex art. 3, comma 3, Legge n. 140/92), a condizione che gli stessi: *“perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione”*.

È altresì necessario che detti atti:

- siano redatti per atto pubblico;
- contengano una serie di informazioni in merito al beneficiario (disabile grave) e agli obblighi del trustee / fiduciario / gestore in modo tale che la citata finalità sia garantita e inequivocabile (comma 3 dell'art. 6 in esame);
- individuino il soggetto preposto al controllo dell'osservanza di quanto disposto dall'atto stesso;
- indichino quale termine finale del trust / vincolo di destinazione / fondo speciale la data del decesso del disabile grave nonché la destinazione del patrimonio residuo a tale data.

È inoltre disposto che:

1. ai trasferimenti di beni o diritti in favore di tali trust / fondi speciali / vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa;
2. atti, documenti, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, ecc. posti in essere o richiesti dal trustee / fiduciario / gestore sono esenti dall'imposta di bollo;
3. in caso di premorienza del beneficiario rispetto al soggetto che ha istituito il trust / fondo speciale / vincolo di destinazione, al trasferimento dei beni e dei diritti reali a favore di quest'ultimo sono applicabili le citate agevolazioni (esenzione dall'imposta sulle successioni e imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);
4. i Comuni possono deliberare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU per gli immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust / fondi speciali in esame.

Per quanto riguarda le erogazioni e le donazioni da parte di soggetti privati il comma 9 del citato art. 6 dispone infine che, a decorrere dal 2016, alle erogazioni liberali, donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti dei trust / fondi speciali sopra illustrati sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, DL n. 35/2005 con i relativi limiti elevati, rispettivamente, al 20% del reddito dichiarato e a € 100.000.

Da quanto sopra deriva quindi che dette erogazioni / donazioni / atti a titolo gratuito sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nella misura massima del 20% del reddito complessivo (anziché 10%) e comunque per un importo non superiore a € 100.000 (anziché € 70.000).

Lo Studio rimane a disposizione

Studio Partes

[studio@partes.it](mailto:studio@partes.it)

[www.partes.it](http://www.partes.it)

**MONTEBELLUNA (TV)** Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911  
**VALDOBBIADENE (TV)** Viale Vittoria, 6 | 31049 | tel. +39 0423.974277 | fax. +39 0423.971646  
**BASSANO DEL GR. (VI)** Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. +39 0424.066068 | fax. +39 0424.062016  
**THIENE (VI)** Via Montegrappa 6/L 36016 | tel. +39 0445.381221 | fax. +39 0445.381307  
**TREVISO** Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

**SPAGNA – Barcellona** Car. Granada del Penedès, 10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766  
**BOSNIA ERZEGOVINA** 77020 101 Mukbr Bb - Cazin - BIH | +387.37.511.020 | c/o Cons. On.  
**ALBANIA - Tirana** RR: "Millo Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 | fax. +355.(0) 4 2202010